Natura perentoria del termine per la sospensione del processo oggetto di definizione agevolata

Il Quesito su cui ci si interroga è se faccia fede la data di deposito in cancelleria dell'istanza di sospensione nel processo tributario. Secondo la Cassazione in questo caso non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato

Il termine del 10 giugno per la sospensione del processo oggetto di definizione agevolata ha natura perentoria, ne consegue che il deposito oltre tale termine non permette di sospendere il giudizio.

Questo il principio enunciato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 28493 del 6 novembre 2019 con riguardo al ricorso presentato da un contribuente contro la decisone della Commissione Tributaria Regionale, avente ad oggetto un avviso di accertamento, annullato in primo grado ma confermato in appello.

Il contribuente nelle more depositava domanda di definizione agevolata e pertanto, ai sensi dell'art.6 d.l. 119 del 2018, avanzava istanza di sospensione del processo, offrendo copia del pagamento. L'istanza, spedita via posta perveniva in cancelleria l'11 giugno 2019.

L'art.6, comma 10, d.l. 119 del 2018 infatti prevede che: «Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.»

La Suprema Corte rigettando la richiesta di sospensione, ha statuito il seguente principio di diritto: «in tema di sospensione del processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. 119 del 2018, per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n.28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa riferimento espresso al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione sul SIC.»;

I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che se la parte sceglie quale forma di trasmissione di atti e di documenti la posta, allora deve sopportare anche i rischi e i tempi incerti di tale forma. La previsione normativa fa espresso riferimento alla sola data di deposito in cancelleria di copi della domanda di definizione e del versamento. Pertanto, nel caso di specie, fa fede il timbro, apposto dalla Cancelleria centrale sul documento pervenuto, che è dell'11 giugno 2019 con la conseguenza che tale richiesta veniva considerata tardiva.

Il rigetto della richiesta di sospensione comporterà quindi la prosecuzione del giudizio e pertanto, come accaduto nella specie, i giudici decideranno sulla controversia.

Per quanto riguarda invece la definizione agevolata, questa era stata presentata dal contribuente in data antecedente alla decisione pertanto gli effetti della pace fiscale dovrebbero prevalere sull'esito del giudizio.

Ne consegue che qualora l'Agenzia confermi la validità della definizione, la pronuncia della Suprema Corte dovrebbe risultare ininfluente. In caso contrario invece, potrà essere impugnato il diniego relativo alla definizione agevolata ma il giudizio non potrà essere proseguito in quanto è già intervenuta la pronuncia della Cassazione senza rinvio.